



CITTA' DI NOLI  
**SETTORE POLIZIA LOCALE**

Provincia di Savona  
Piazza Milite Ignoto 6 – 17026 Noli (SV)

**ORDINANZA N. 23 DEL 28/03/2025**

**OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale in Via Monastero, area laterale in prossimità del P.E. “U Baretto”.**

**PREMESSO** che

l'Amministrazione Comunale ha inteso mettere a disposizione i parcheggi posti in Via Monastero, presso l'area posta sul lato monte del P.E. “U Baretto” a seguito di procedura tramite bando; all'esito di tale bando sono stati individuati degli assegnatari ai quali occorre garantire l'accesso e la fruibilità degli stalli di sosta posti nella suddetta area;

**CONSIDERATO** che

per tali motivi occorre interdire la sosta a veicoli non autorizzati a fruire di detti spazi integrando temporaneamente la segnaletica presente in loco;

l'art. 5, comma 3, d.lgs. 285/1992 dispone che *“I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.”*;

l'art. 6, comma 4, lett. b), d.lgs. 285/1992 dispone che *“L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: [...] b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade.”*;

l'art. 6, comma 5, lett. d), d.lgs. 285/1992 dispone che *“Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate: [...] d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco.”*;

l'art. 7, comma 1, d.lgs. 285/1992 dispone che *“Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4.”*;

l'art. 7, comma 3, secondo periodo, d.lgs. 285/1992 dispone che *“I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.”*;

l'art. 14, comma 1, d.lgs. 285/1992 dispone che *“Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.”*;

l'art. 37, comma 1, lett. b), d.lgs. 285/1992 dispone che *“L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico: [...] b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali.”*;

tale provvedimento afferisce a Via Monastero, la quale è STRADA LOCALE (F) ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.lgs. 285/1992, di proprietà del Comune di Noli ai sensi dell'art. 2, comma 7, d.lgs. 285/1992, e che rientra all'interno del centro abitato del Comune di Noli ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 285/1992,

l'art. 107, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.”*;

**VISTI**

gli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 37, 38, 43, 146 e 159 d.lgs. n. 285/1992 “Nuovo codice della strada”;

il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione al nuovo codice della strada”;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

gli artt. 107 e 109 d.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli enti locali”;

la d.g.c. n. 109 del 28/12/2022 “Approvazione del nuovo assetto organizzativo della macrostruttura dell'Ente”;

la d.g.c. n. 53 del 30/07/2024 “Revisione dell'assetto organizzativo della macrostruttura dell'ente”;

la d.g.c. n. 101 del 18/12/2024 “Revisione dell'assetto organizzativo della macrostruttura dell'Ente”;

il decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2025 “Nomina responsabile del settore polizia locale ed attribuzione di incarico elevata qualificazione anno 2025”;

## **ORDINA**

dalle ore 8.00 del giorno 01/04/2025 al giorno 09/01/2026 l'istituzione di un DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata in Via Monastero, presso l'area posta sul lato monte del P.E. “U Baretto”, corrispondenza di parcheggi di cui nelle premesse;

che possano derogare alla prescrizione di cui sopra soltanto:

- i veicoli di polizia e di soccorso in servizio d'istituto,
- i veicoli degli assegnatari dei posteggi di cui nelle premesse;

l'istituzione di un DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata al di fuori degli spazi segnati in Via Monastero, presso l'area posta sul lato monte del P.E. “U Baretto”;

che possano derogare alla prescrizione di cui al periodo precedente soltanto i veicoli di polizia e di soccorso in servizio d'istituto;

che tali prescrizioni siano portate a conoscenza degli utenti della strada con debito anticipo mediante apposizione di specifica segnaletica provvisoria e comunque con un preavviso non inferiore alle 48 ore;

## **DISPONE**

che sia incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale appartenente agli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nonché gli ausiliari del traffico nominati nelle forme di legge;

che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio dell'intestato ente e sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;

## **MANDA**

al Responsabile del Settore Lavori pubblici, Ambiente e Protezione Civile per la predisposizione della segnaletica stradale provvisoria;

## **AVVERTE**

che, a norma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Responsabile *pro tempore* del Settore Polizia Locale;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della l. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, avverso alla presente ordinanza è possibile esperire:

- nel termine di giorni sessanta (60 gg.) decorrenti dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto amministrativo, ricorso al Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”;
- nel termine di giorni centoventi (120 gg.) decorrenti dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità secondo le modalità di cui al Capo III del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia

di ricorsi amministrativi”.

Noli, 28/03/2025.

***Il Responsabile del Settore Polizia Locale***